

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

**DELIBERAZIONE N. 1 /CD/2014**

**OGGETTO: Regolamento del corso per l'abilitazione all'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne. Modalità di svolgimento, durata e materie. Approvazione.**

L'anno 2014 il giorno 29 del mese di gennaio, presso la sede dell'Ente, si é riunito il Consiglio direttivo nelle persone dei signori:

				Pres.	Ass.
1.	FANTIN	Flaviano	<i>Presidente</i>	X	
2.	BATTISTELLA	Silvia	<i>Componente</i>	X	
3.	BATTISTON	Virginio	"	X	
4.	CECCHIN	Giancarlo	"	X	
5.	COCCHI	Monia	"	X	
6.	ELLERO	Amedeo	"	X	
7.	FABRIS	Giacomo	"	X	
8.	LEONI	Adriano	"	X	
9.	MARCOTTI	Damiano	"		X
10.	MICHELUTTI	Gabriele	"	X	
11.	MIOLO	Michele	"	X	
12.	ODORICO	Federico	"	X	
13.	PASSON	Rolando	"	X	
14.	PESCHIULLI	Maurizio	"		X
15.	POLANO	Claudio	"	X	
16.	PRINCI	Walter	"	X	
17.	PROTTI	Giovanni	"	X	
18.	RICCIARDI	Luigi	"		X
19.	SALDAN	Loris	"	X	
20.	TULLI	Francesca	"	X	
21.	VUAN	Antonello	"	X	

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 istitutiva dell'Ente Tutela Pesca e le successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19) che disciplina, agli articoli da 2 a 5, le diverse tipologie di documento per l'esercizio della pesca sportiva;

VISTO l'articolo 6 della LR n. 43/88 come sostituito dall'articolo 2, comma 72, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli

Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014)" che attribuisce al Consiglio direttivo dell'Ente il compito di disciplinare con propria deliberazione le modalità di svolgimento, la durata e le materie del corso che è necessario frequentare per ottenere il primo rilascio della licenza di pesca sportiva nelle acque interne ;

VALUTATO necessario ed opportuno organizzare il corso in oggetto con modalità semplificate e snelle e nel rispetto dei principi di economicità e di contenimento della spesa;

RITENUTO di avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di pesca sportiva per conseguire la più capillare diffusione dell'iniziativa sul territorio;

VISTO l'allegato documento, denominato "Regolamento del corso per l'abilitazione all'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne";

RICONOSCIUTO che tale documento adotta modalità semplificate nel disciplinare lo svolgimento del corso in oggetto e che persegue l'obiettivo del contenimento della spesa;

RITENUTO di approvare il "Regolamento del corso per l'abilitazione all'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne";

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto all'esame di cui all'articolo 67, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

Il Consiglio direttivo,

DELIBERA


per le causali di cui in premessa:

di approvare l'allegato sub "A" alla presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale, denominato: "Regolamento del corso per l'abilitazione all'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne".

IL DIRETTORE  
dott. Giovanni PETRIS



IL PRESIDENTE  
dott. Flaviano FANTIN



REGOLAMENTO DEL CORSO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO  
DELLA PESCA SPORTIVA NELLE ACQUE INTERNE

Articolo 1

1. Il corso per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne (di seguito denominato corso) è organizzato con decreto del Direttore dell'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia (di seguito ETP) presso i propri uffici per il rilascio delle licenze di Ariis di Rivignano, Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Udine ed eventuali altre sedi sulla base del numero delle istanze di partecipazione ricevute e della capienza delle aule disponibili.
2. ETP ha facoltà di rendere disponibile il corso anche con modalità gestite per via elettronica e telematica.
3. I docenti del corso sono scelti tra il personale regionale, il personale dipendente, quello volontario ed i consulenti di ETP, le organizzazioni di pesca sportiva aventi sede nella Regione Friuli Venezia Giulia, i consiglieri di ETP.
4. Il decreto che organizza il corso è pubblicato sul sito istituzionale di ETP con congruo anticipo rispetto alla data del corso.

Articolo 2

1. Le organizzazioni di pesca sportiva aventi sede nella Regione Friuli Venezia Giulia sono altresì autorizzate a organizzare il corso nel rispetto del presente regolamento.
2. Ogni organizzazione presenta all'ETP, con un anticipo massimo di trenta giorni rispetto alla data del corso, il programma che include la località sede del corso e i docenti.
3. Il programma presentato è approvato con decreto del Direttore di ETP.

Articolo 3

1. Può frequentare il corso chi ha compiuto tredici anni alla data di inizio del corso.
2. Le istanze di partecipazione al corso sono compilate sull'apposito modello pubblicato sul sito istituzionale di ETP.

Articolo 4

1. Il corso, della durata di almeno quattro ore, tratta le seguenti materie:
  - a) elementi di morfologia e fisiologia dei pesci;
  - b) classificazione e riconoscimento delle principali specie di pesci presenti nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia;
  - c) calendario annuale di pesca sportiva;
  - d) norme di comportamento durante la pesca;
  - e) attrezzature e tecniche di pesca;
  - f) legge istitutiva di ETP.
2. ETP pubblica sul proprio sito istituzionale e mette a disposizione dei partecipanti un'apposita dispensa sugli argomenti del corso.

Articolo 5

1. Per il conseguimento della licenza è obbligatoria la frequenza integrale del corso.
2. Il partecipante comprova la propria presenza al corso apponendo la firma sul registro.
3. Al termine del corso il registro è consegnato all'ufficio di ETP competente al rilascio della licenza che, constatate le firme di frequenza, rilascia la licenza di pesca sportiva ai partecipanti dei quali il registro prova la frequenza integrale del corso.

**21.02.2014**

*Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali*

*Servizio politiche rurali, controlli e sistemi informativi*

Lr 18/1996, art 67, comma 2 lett d). approvazione della deliberazione del consiglio direttivo dell'ente tutela pesca n. 1 del 29.01.2014 recante:

"regolamento del corso per l'abilitazione all'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne. modalità di svolgimento, durata e materie. approvazione".

**numero delibera: 301**



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

Giunta Regionale

## Delibera n° 301

Estratto del processo verbale della seduta del  
21 febbraio 2014

### oggetto:

LR 18/1996, ART 67, COMMA 2 LETT D). APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ENTE TUTELA PESCA N. 1 DEL 29.01.2014 RECANTE: "REGOLAMENTO DEL CORSO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA NELLE ACQUE INTERNE. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO, DURATA E MATERIE. APPROVAZIONE".

<b>Debora SERRACCHIANI</b>	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
<b>Sergio BOLZONELLO</b>	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
<b>Loredana PANARITI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Paolo PANONTIN</b>	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
<b>Francesco PERONI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Mariagrazia SANTORO</b>	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
<b>Maria Sandra TELESCA</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Gianni TORRENTI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Sara VITO</b>	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>

**Daniele BERTUZZI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli – Venezia Giulia) istitutiva dell'Ente Tutela Pesca;

**Visto** l'articolo 67, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), il quale dispone che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale "i regolamenti e gli atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente";

**Vista** la legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19) che disciplina, agli articoli da 2 a 5, le diverse tipologie di documento per l'esercizio della pesca sportiva;

**Visto** l'articolo 6 della legge regionale 43/1988, come sostituito dall'articolo 2, comma 72, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), il quale dispone che per il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne è necessaria la frequenza di un corso, le cui modalità di svolgimento, durata e materie sono regolate con delibera del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca;

**Vista** la delibera del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca 29 gennaio 2014, n. 1 recante: "Regolamento del corso per l'abilitazione all'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne. Modalità di svolgimento, durata e materie. Approvazione.";

**Considerato** che l'Ente Tutela Pesca, mediante il predetto regolamento, ha individuato i criteri generali per l'organizzazione del corso per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne, definendo, in particolare, i soggetti titolati ad organizzare il corso, la relativa durata e le materie oggetto delle lezioni;

**Visto** lo Statuto regionale;

**Visto** l'articolo 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

**Su proposta** dell'Assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali,

**La Giunta regionale** all'unanimità

#### **Delibera**

1. E' approvata la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca 29 gennaio 2014, n. 1 recante: "Regolamento del corso per l'abilitazione all'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne. Modalità di svolgimento, durata e materie. Approvazione".

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE